

Sentenza: n. 200 del 20 luglio 2012

Materia: attività economiche (tutela della concorrenza)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 41, 42, 43, 97, 114 secondo comma, 117, della Costituzione

Ricorrente: Regioni Puglia, Toscana, Lazio; Umbria, Emilia-Romagna, Veneto Calabria, Sardegna.

Oggetto: articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Varie Regioni ritengono lese le proprie attribuzioni sancite costituzionalmente dalla complessa disposizione statale contenuta all'articolo 3 del decreto legge 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), al titolo II *Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo* e rubricata *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*.

Il legislatore statale imporrebbe alle Regioni il principio della liberalizzazione, qualificato quale principio fondamentale per lo sviluppo economico, in forza dell'asserito perseguimento della tutela della concorrenza fra le imprese, in ambiti di materie di competenza regionale. Per conseguire tale obiettivo è imposto allo Stato, Regioni e enti locali di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio di liberalizzazione, con la previsione di esclusione per alcuni casi a tutela di principi ed ambiti di rilievo costituzionale, entro il termine del 30 settembre 2012,.

A rafforzare tale prescrizione, il comma 3 della disposizione impugnata, recita :*Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma.*

La Corte costituzionale ritiene che il legislatore statale nel qualificare fondamentale il principio generale di liberalizzazione, temperato nella sua declinazione dalla salvaguardia di esigenze di rango costituzionale, abbia correttamente esercitato la propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Il principio affermato e tradotto nell'espressione legislativa "*secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato*" a cui deve seguire una diversa ed adeguata regolazione dell'assetto normativo per l'eliminazione di oneri preclusivi all'attività economica, è coerente con il quadro costituzionale, anche perché le discipline "razionalizzate" non possono e non devono essere in

contrasto con vincoli costituzionali in tema di utilità sociale. La “*ri-regolazione*” deve pertanto considerarsi strumento essenziale per la concorrenza nel e per il mercato e di indubbia efficacia per consentire *effetti virtuosi per il circuito economico*, e il legislatore statale non ha dettato regole intrusive al legislatore regionale, si è limitato, nel legittimo esercizio dell’esclusiva potestà legislativa nella trasversale materia tutela della concorrenza, a sancire disposizioni di principio, che dovranno permeare i nuovi assetti normativi regionali, regolati secondo i principi fissati dalla disposizione impugnata ai commi 1 e 2.

E’ illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, poiché comporta una compressione dell’autonomia legislativa regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione, il comma 3 dell’articolo 3 del d.l. n. 138/2012, poiché l’innominata abrogazione in via automatica di tutte le discipline statali contrastanti con i principi sanciti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, comporterebbe inevitabili ricadute in ambiti di competenza legislativa, concorrente e residuale, regionale, inevitabilmente connessi con gli atti normativi statali “soppressi”, con l’effetto conseguente di una incertezza generalizzata per poter praticare un’interpretazione conforme a Costituzione per i singoli legislatori regionali tenuti ad adeguare le normative ed anche per gli operatori economici incerti sulla normativa di riferimento da osservare per l’esercizio della propria attività.

L’indeterminatezza dell’effettiva portata della ri-regolazione statale per incompatibilità con i principi enunciati, così come delineata dalla disposizione, avrebbe quindi un effetto per così dire paradossale nei confronti della concorrenza, in quanto l’incertezza generata sarebbe di ostacolo alla sua promozione.